



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 680

Data di registrazione 04/06/2021

OGGETTO: Ordinanza Sindacale del verbale di vincolo sanitario n°710/21

SETTORE 01 SERVIZI GENERALI -ORGANI ISTITUZIONALI- COESIONE SOCIALE

IL SINDACO

- Visto il verbale di vincolo sanitario **n.710 del 28/05/21** redatto dal veterinario dell'A.S.P. di Ragusa, **dr CASTELLO PASQUALE**, **per n. 1 animali di specie BOVINA in C.DA CIMILLA**;
 - Visto che lo smaltimento dei corpi interi di animali, morti in allevamento, classificati secondo il Reg. CE 1069/09 art. 8 come sottoprodotti di origine animale materiali di categoria 1, viene regolato dall'art. 12 del Reg. CE n. 1069/09 ;
 - Rilevato che le suddette norme di cui al Reg. CE n. 1069/09 prevedono all'art. 16 il ricorso a delle deroghe da applicare per gli smaltimenti in conformità a quanto stabilisce il successivo art. 19;
 - che al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, relativamente allo smaltimento dei materiali di categoria 1 di cui all'art.8 lettera b) punto ii), in deroga all'art. 12 del regolamento europeo, l'autorità competente può consentire, sotto controllo ufficiale, lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, previa dichiarazione di zona isolata come definita dall'art. 3 punto 23 della stessa norma regolamentare oppure in zone alle quali è praticamente impossibile accedere per motivi geografici o climatici o altre cause o è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;
 - Visto altresì l'art. 15 del Regolamento UE n.142 del 25-2-2011, applicativo del menzionato Reg. Ce n. 1069/09, che stabilisce norme particolari per la raccolta e lo smaltimento dei suddetti sottoprodotti di origine animale presupponendo l'approvazione da parte dell'autorità competente di effettuare lo smaltimento in loco secondo quanto stabilisce l'art.19 del Reg. 1069/09;
 - Constatata l'esiguità delle risorse con cui la Regione Sicilia ha disposto interventi per la eliminazione delle carcasse e riscontrate, tra gli allevatori, problematiche di ordine economico e logistico per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento soprattutto quando si tratta di poche unità ed in considerazione dell'esiguo numero di stabilimenti esistenti nell'isola;
 - Ritenuto che nel territorio possono rilevarsi le condizioni di cui all'art.3 co.1 punto 23) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene così doversi procedere all'applicazione in deroga all'art.12 con le modalità applicative dell'art.19 Reg. CE ovvero attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sezione 2) del capo III dell'allegato VI del Reg. UE n. 142 del 25-2-2011;
 - al fine di evitare l'abbandono indiscriminato dei corpi interi di animali deceduti in allevamento e non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel territorio;
 - Visto il T.U. LL.SS. di cui al R.D. 27-7-1934 n. 1265
 - Visto il Reg. di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8-2-1954 n. 320;
 - Visto l'art.50 del D.L.vo 18-8-2000 n. 267;
 - Visto il D.M. 29-9-2000, il Reg. CE n. 999/2001 e s.m.i., il Reg. CE n. 811/2003, il Reg. CE n. 1609/2009 ed infine il Reg. UE n. 142 del 25-2-2011
- Vista la D.G. n. 529 del 20-12-2017

P R E S C R I V E

Al sig. OMISSIS, nato a OMISSIS residente a OMISSIS– cod. aziendale IT 009 RG 165 – TEL. OMISSIS, di predisporre una fossa profonda non meno di metri 2, presso la proprietà in **c.da CIMILLA**, e di cospargere prioritariamente di calce viva i corpi interi degli animali deceduti in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi

I N T I M A

Al proprietario di cui sopra di non utilizzare, per almeno 5 anni, per coltivazioni agricole l'area interessata al sotterramento in loco e la stessa dovrà essere chiaramente recintata ed a congrua distanza da pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque per uso potabile

O R D I N A

1. **l'interramento in loco**, ai sensi dell'art.19 co.1 del Reg. CE n. 1069\09, a cura dell'affidatario di cui in premessa, del corpo intero **del BOVINO**, marca auricolare: **IT088990490888** ;
2. la vigilanza da parte del settore V – servizio ambientale del Comune- sul corretto smaltimento del corpo dell'animale secondo le suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto più possibile i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente circostante ed i fastidi sonori o olfattivi, avendo cura altresì di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse;
3. la trasmissione al Settore I del verbale di avvenuta distruzione a cura del settore V – Ambiente - e la notifica al Distretto veterinario dell'A.S.P. di Ragusa per la vigilanza sanitaria sulle predette operazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Gabriella Marino

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)